

**INDIRIZZO (UE) 2021/2253 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 2 novembre 2021**  
**che stabilisce i principi del quadro etico dell'Eurosistema (BCE/2021/49)**  
**(rifusione)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3, in combinato disposto con gli articoli 5 e 16,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre apportare svariate modifiche all'indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) <sup>(1)</sup>. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione dell'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11).
- (2) Al fine di esercitare le funzioni affidate alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito l'«Eurosistema») ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Eurosistema rispetta i principi di indipendenza, responsabilità e trasparenza e mantiene i più elevati standard di etica professionale e integrità, senza alcuna tolleranza verso condotte inappropriate e molestie. Un quadro di governance che preservi tali principi e standard è un elemento fondamentale per garantire la credibilità dell'Eurosistema ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei soggetti vigilati, delle controparti di politica monetaria e dei cittadini dell'Unione.
- (3) In quest'ottica e quale miglioramento dell'indirizzo BCE/2002/6 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup> applicabile in precedenza, nel 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11), che stabilisce i principi di un quadro etico comune per l'Eurosistema (di seguito, il «quadro etico dell'Eurosistema») che preservi la credibilità e la reputazione dell'Eurosistema, nonché la fiducia del pubblico nell'integrità e imparzialità dei componenti degli organi e dei membri del personale della BCE e delle BCN dell'Eurosistema.
- (4) Il Consiglio direttivo ritiene che per mantenere i più elevati standard di etica professionale e integrità sia opportuno sviluppare ulteriormente le regole comuni e norme minime vigenti volte a prevenire l'insider trading e l'abuso di informazioni non pubbliche dell'Eurosistema, nonché a gestire e prevenire i conflitti di interesse. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene importante che la BCE e le BCN adottino misure per impedire persino la parvenza di insider trading, abuso di informazioni non pubbliche o di eventuali conflitti di interesse. Mentre è opportuno che la BCE e le BCN dispongano di un certo margine nella definizione del quadro più adeguato per tali misure, al contempo è importante, al fine di tutelare adeguatamente la reputazione dell'Eurosistema, che un insieme di misure armonizzate, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di operazioni finanziarie private di natura critica, si applichi come minimo ai membri del personale della BCE e delle BCN nell'esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. Tali misure armonizzate dovrebbero altresì applicarsi ai componenti di un organo interno che abbia funzioni amministrative e/o consultive direttamente o indirettamente collegate all'attuazione delle funzioni dell'Eurosistema esercitate dalle BCN.

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 23).

<sup>(2)</sup> Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2002, sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2002/6) (GU L 270 del 8.10.2002, pag. 14).

